

Interpelli sui requisiti dei coordinatori per la sicurezza e sul PSC

3 Maggio 2013

La Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a due quesiti di particolare interesse per il settore edile, inoltrati dal CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dalla Federutility - Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche.

Nell'**interpello n. 2/2013**, il CNI chiedeva un pronunciamento della Commissione riguardo ai **requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, in particolare riguardo alla documentazione che il coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Lgs. n. 81/2008.

Nell'istanza di interpello il CNI elencava a titolo esemplificativo e non esaustivo il seguente elenco di attività, svolte con riferimento a cantiere temporanei o mobili, ritenute idonee a soddisfare tale requisito, chiedendo se fossero coerenti con le finalità normative:

- attività di direttore di cantiere;
- attività di capo cantiere;
- attività di capo squadra;
- attività di direttore dei lavori;
- attività di direttore operativo di cantiere;
- attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
- attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- attività di responsabile dei lavori;
- attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.

A tal riguardo la Commissione si è espressa confermando che tutte le suddette attività, svolte con riferimento ai cantieri temporanei o mobili come definiti dall'art. 89, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono coerenti con le finalità normative.

Nell'**interpello n. 3/2013**, la Federutility chiedeva un pronunciamento della Commissione riguardo alla **corretta interpretazione dell'art. 100, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.**, ai sensi del quale le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), laddove previsto, "*non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione*".

A tal riguardo la Commissione si è espressa rimarcando che i lavori necessari a garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali quali, ad esempio, quelli relativi all'erogazione di acqua, elettricità, gas e reti informatiche, possano essere effettuati senza l'obbligo di redigere il PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare un'emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità dell'erogazione degli stessi servizi alla popolazione, la cui interruzione

determina l'insorgere di un'emergenza.

In questo senso l'articolo 100, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti.

11206-Interpello 3_2013.pdf [Apri](#)

11206-Interpello 2_2013.pdf [Apri](#)